

Fondo pensione dipendenti gruppo Enel

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO ENEL

(FOPEN)

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/06/2022

DOCUMENTO SULLE RENDITE

Per l'erogazione della rendita il Fopen ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, una convenzione assicurativa con Assicurazioni Generali S.p.A., in raggruppamento temporaneo di imprese con INA Assitalia S.p.A., originariamente in vigore fino al 31.12.2019 e rinnovatasi fino al 31.12.2029, alle condizioni previste dall'appendice al contratto disponibile sul sito del Fopen.

LA RENDITA

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell'aderente, gli verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età a quel momento. Difatti la "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Si ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

Diversamente da quanto avviene nel caso della pensione prevista dal regime obbligatorio (INPS), la pensione complementare decorre dal mese successivo alla data di arrivo presso il Fondo della richiesta effettuata dall'associato, a tale richiesta deve essere allegata apposita documentazione comprovante la decorrenza del diritto a pensione.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

Si ha diritto alla prestazione pensionistica anticipata in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o inoccupazione superiore a 48 mesi, se mancano meno di 5 anni alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

IMPORTANTE: nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS, l'iscritto può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale.

QUALE TIPOLOGIA DI RENDITA

Per l'erogazione della rendita le convenzioni stipulate dal Fondo permettono, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie di rendita:

1. Vitalizia immediata

Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita, si estingue con il suo decesso. Tale rendita è adatta per chi desidera avere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, certa per 5 o 10 anni e con restituzione del montante residuo) o per sé (rendita LTC).

2. Certa per 5-10 anni e poi vitalizia

Pagamento immediato di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, al socio se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita, si estingue, se l'aderente è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.

3. Reversibile

Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.

4. Con restituzione del montante residuale (controassicurata)

Pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato agli eredi legittimi o al beneficiario designato il capitale residuo, anche sotto forma di pagamento periodico. Il capitale residuo è pari alla differenza tra il montante convertito in rendita, rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e il prodotto tra la rata della "rendita assicurata" rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.

5. Vitalizia LTC

Pagamento immediato di una rendita all'aderente, fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni

di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si estingue al decesso dell'aderente. Tale rendita è adatta per chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza.

La documentazione contrattuale delle rendite è costituita dal Fascicolo informativo, disponibile sul sito internet del fondo www.fondopensionefopen.it a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

Per tutte le informazioni relative ai requisiti di accesso alla prestazione in forma di rendita si rimanda alla Nota Informativa; per quanto attiene al trattamento fiscale delle stesse si rimanda al "Documento sul regime fiscale". Entrambi i documenti sono disponibili sul sito web del Fondo, www.fondofopen.it

ATTENZIONE: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento della richiesta della rendita al fondo pensione.